

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PROVENTA 61. PERIODO 2017 - 2022.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e senso di Legge,

TRA

- il COMUNE DI FAENZA (Cod. Fisc. 00357850395), di seguito denominato «Comune», per il quale interviene nel presente atto _____, nata a _____ il _____ e domiciliata per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Comune medesimo, ai sensi dello Statuto del Comune

E

- _____, con sede a _____, in _____ (Cod. Fisc. _____) per la quale interviene il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ nella qualità di Presidente, si conviene e si stipula quanto segue:

P R E M E S S O

- che, in data 17/7/2016, è scaduta la convenzione rep. bis n. 667 del 18/7/1996 stipulata tra il Comune di Faenza e l'associazione sportiva dilettantistica "Tulipano Nero" per la realizzazione e la gestione dell'impianto sportivo per il calcio a 5 su di un'area di proprietà comunale sita a Faenza in via Proventa n. 61;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale 264 del 14.12.2016 è stata prorogata la convenzione sopra citata fino al 31/7/2017;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n del è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- che è stata espletata una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un gestore dell'impianto suddetto;

Ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Affidamento

1. Il Comune affida in concessione a _____, di seguito denominato «Concessionario», la gestione integrale dell'impianto sportivo sito in Faenza, in Via Proventa n. 61, costituito da area scoperta distinta nel Catasto Terreni del Comune di Faenza, al Foglio 85 con le particelle 484/parte, 487/parte e 490/parte e da due immobili distinti nel Catasto Fabbricati al Foglio 85 con le particelle 302 e 303, di seguito denominato anche «impianto», per la durata stabilita dal successivo art. 23.
2. E' vietata la sub concessione della gestione dell'impianto e l'esercizio di attività non previste nella presente convenzione.

Art. 3 - Descrizione degli impianti

1. L'impianto di cui al precedente art. 2, indicativamente identificato nella planimetria allegata sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è costituito, al momento della sottoscrizione della presente convenzione da:
 - a) locali ad uso spogliatoio e bar;
 - b) un campo da calcio a 5 coperto da tensostruttura;
 - c) area verde.
2. La descrizione dell'impianto di cui al precedente comma 1 dovrà essere aggiornata, anche con semplice comunicazione del Dirigente del Settore comunale competente, sulla base della situazione risultante dalla realizzazione di eventuali interventi di modifica all'impianto ai sensi dell'art. 5, ai quali si applicheranno le disposizioni della presente convenzione.
3. Gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale s'intendono parte integrante dell'impianto.
4. La consegna dell'impianto e delle attrezzature, ove necessario, è effettuata con verbale redatto e sottoscritto da Comune e Concessionario.
5. Il Concessionario è responsabile del buon uso e della buona conservazione delle strutture e delle attrezzature impegnandosi alla restituzione a fine gestione nello stato in cui li ha avuti in consegna, salvo il normale deperimento d'uso.
6. Alla scadenza della concessione verrà redatto il verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti, in sede di verifica di conformità finale di cui all'art. 24.
7. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi connessi alla corretta manutenzione e alla conduzione dell'impianto, delle strutture, delle attrezzature, si procederà alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 18 fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
8. Eventuali danni prodotti dai concessionari d'uso dell'impianto dovranno essere riparati o risarciti dai concessionari stessi e il Concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.

Art. 4 - Destinazione e finalizzazione dell'impianto

1. L'impianto è destinato alla pratica dello sport compatibile con le strutture in esso presenti e alla sua promozione a favore dei singoli cittadini, delle organizzazioni e delle associazioni operanti sul territorio.
2. L'impianto deve essere utilizzato secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 5 - Conduzione tecnica dell'impianto

1. Il Concessionario assumerà tutte le spese di conduzione dell'impianto, intestando a sé le utenze di luce, acqua, gas, telefono, internet, tassa/canone rifiuti se ed in quanto dovuta e provvederà alla pulizia dell'impianto. Assumerà inoltre ogni altro onere amministrativo ed economico per l'acquisto dei materiali e per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite in base alla presente convenzione, ad eccezione di quanto posto espressamente a carico del Comune dalla presente convenzione.
2. Negli orari di apertura, gli impianti saranno sottoposti al controllo e alla vigilanza del Concessionario.
3. Il Concessionario fornirà il supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature ove necessario e condurrà gli impianti tecnologici secondo le norme vigenti e con proprio personale specializzato ovvero ricorrendo a ditte specializzate.
4. Il Concessionario provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché agli interventi di messa a norma necessari al mantenimento

delle certificazioni di agibilità dell'impianto. Con particolare riferimento alla cura del verde, si specifica, a titolo esemplificativo, che il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio dell'area almeno due volte l'anno, alla verifica e al controllo della staticità delle alberature presenti nell'area a tutela della sicurezza delle attività che vi si svolgono, al mantenimento delle siepi perimetrali al confine con il canale del Consorzio di bonifica in condizioni tali da non intralciarne la manutenzione.

5. Qualora nel corso dei controlli di cui all'art. 17 si riscontri la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in funzione di mantenimento della struttura in condizioni idonee all'uso convenuto, il Concessionario, a richiesta del Comune, dovrà presentare un programma di intervento, con relativa tempistica, per la realizzazione del quale si osservano le disposizioni del presente articolo.
6. Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il Concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, anche su proposta del Concessionario stesso, ad effettuare la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioria dell'impianto, strettamente strumentali alla gestione del servizio. Gli interventi devono essere autorizzati dal Comune, previo parere da parte dei competenti uffici comunali, con contestuale definizione degli accordi tra le parti relativi a:
 - modalità di realizzazione degli interventi;
 - eventuale concorso del Comune alle spese di realizzazione degli interventi e modalità di liquidazione dell'eventuale rimborso che sarà in ogni modo subordinato alla verifica delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate e al previo accertamento della regolare esecuzione;
 - adempimenti fiscali e amministrativi (es. modifiche convenzionali, ecc.).
7. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sui locali, sugli impianti, sulle attrezzature dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune previo parere dei competenti Servizi. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioria sui locali, sugli impianti, sulle attrezzature dovranno inoltre, se necessario, ricevere l'autorizzazione dei Servizi dell'Azienda U.S.L. e delle autorità preposte (Vigili del fuoco, CTPVLPS, CONI ecc.).
8. L'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario implica l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge.
9. I lavori e l'acquisizione di arredi e attrezzature effettuati rimarranno, al termine della concessione, a totale beneficio del Comune senza che il Concessionario possa avanzare alcun diritto né richiedere alcun rimborso.
10. Non è consentito alcun intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture dell'impianto, salvo specifica e documentata autorizzazione del Comune.
11. Il Comune ha la facoltà di ritenere – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia – le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal medesimo anche con la tolleranza del Comune concedente. In caso contrario, e a semplice richiesta del Comune, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso del contratto, alla riduzione in pristino, a sua cura e spese. Il Comune ha, altresì, la facoltà di provvedere alla riduzione in pristino, a spese del Concessionario, in caso di inerzia di quest'ultimo. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 6 – Modalità di utilizzo

1. L'accesso all'impianto è libero e possono accedervi, oltre al Concessionario, associazioni, società sportive e privati che ne richiedano l'uso per le finalità di cui all'art. 4.

2. Gli orari di utilizzazione sono definiti annualmente dal Concessionario d'accordo con il Comune.
3. Il Concessionario può organizzare liberamente e in piena autonomia l'attività dell'impianto per effettuarvi:
 - attività sportiva (allenamenti, gare, corsi, stages, campionati, ecc.);
 - attività amministrative e sociali;
 - eventuali attività extrasportive previa autorizzazione del Comune. In questo caso, la richiesta dovrà essere inviata al Comune con un preavviso di almeno dieci (10) giorni. Per tali attività, il Concessionario dovrà conseguire tutte le autorizzazioni richieste dalla legge.
4. Le scuole potranno accedere gratuitamente all'impianto nel corso dell'anno scolastico, in orario mattutino e secondo un calendario annuale concordato tra Concessionario, istituzioni scolastiche e Comune.
5. Il Comune si riserva di utilizzare l'impianto per lo svolgimento di iniziative sportive ed extrasportive per un numero massimo di tre (3) giornate all'anno. Le giornate e gli orari dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno dieci (10) giorni, salvo comprovate situazioni di necessità o di urgenza. In tali casi, il ripristino dell'impianto e le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento delle iniziative sono a carico del Comune. L'utilizzo dell'impianto è a titolo gratuito.
6. Il Concessionario concede in uso l'impianto ai soggetti terzi richiedenti.
7. Coloro che ricevono in concessione l'impianto non potranno svolgere attività diverse da quelle oggetto di concessione, né variare gli orari di utilizzazione, né assegnare ad altri propri orari di concessione.
8. Il Concessionario dovrà in ogni caso gestire l'impianto nel rispetto delle norme vigenti procurandosi tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni ecc. eventualmente necessarie.

Art. 7 - Servitù

1. Il Concessionario prende atto che sull'area concessa è presente una tubazione acquedottistica comunale (di diametro m. 1,60 e lunghezza m. 84), nonché parte di condotta privata, indicativamente individuate con linee tratteggiate nella planimetria allegata sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e relativamente alle quali il Concessionario si obbliga:
 - a non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a m. 3 dall'asse della tubazione;
 - ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per le tubazioni, ostacolare il libero passaggio e diminuire l'uso e l'esercizio delle condotte stesse;
 - a consentire l'accesso alla fascia di percorrenza delle tubazioni a personale incaricato e/o mezzi per controlli o per esecuzioni di opere di manutenzione connesse all'esercizio.

Art. 8 - Personale

1. In sede di esecuzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà garantire l'integrale applicazione, nei confronti del/dei personale/collaboratori eventualmente utilizzato/i, di condizioni giuridico - economiche conformi ai contenuti dei contratti collettivi nazionali e/o accordi locali di settore, in relazione ai rapporti contrattuali posti in essere.
2. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere al regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi in relazione al/ai personale/collaboratori eventualmente utilizzato/i, in funzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie

professionali.

3. Sarà a carico del Concessionario l'apprestamento di ogni misura e/o cautela, richiesta dalla vigente normativa in materia, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della sicurezza, con specifico riguardo alle prescrizioni attinenti agli impianti sportivi.

Art. 9 - Tariffe e introiti

1. L'uso degli impianti da parte di terzi è soggetto al pagamento delle tariffe d'uso.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del tariffario spettano integralmente al Concessionario il quale è tenuto a procedere alla riscossione delle tariffe stesse.
3. Le tariffe per le concessioni d'uso dell'impianto sono stabilite direttamente dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune le tariffe praticate.

Art. 10 - Servizi collaterali

1. Oltre alla conduzione degli impianti tecnologici, è consentito l'affidamento a terzi dei servizi manutentivi, di pulizia e di bar.
2. Per ogni altro servizio collaterale ed integrativo che il Concessionario voglia affidare a terzi dovrà acquisire la preventiva autorizzazione del Comune.
3. Gli eventuali affidamenti, nei limiti consentiti dal presente articolo, dovranno avere luogo attraverso procedure atte a garantire la massima trasparenza ed imparzialità.
4. Il Concessionario dovrà munirsi delle licenze e concessioni amministrative eventualmente necessarie.

Art. 11 - Pubblicità

1. Il Concessionario ha facoltà di collocare nell'impianto materiale pubblicitario proprio e di concedere a terzi spazi pubblicitari o presenze pubblicitarie incassandone i relativi proventi.
2. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni che regolano l'esposizione pubblica di materiale pubblicitario e i relativi oneri economici e amministrativi sono a carico del Concessionario.
3. L'apposizione di cartelli, striscioni e di ogni altro strumento pubblicitario non deve pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità della struttura. A tal fine è fatto obbligo al Concessionario di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente installate.

Art. 12 - Omologazioni sportive

1. Tutti gli oneri, sia amministrativi, sia per interventi diretti sugli impianti, sia per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili al conseguimento di omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva sono a carico del Concessionario.

Art. 13 - Norme di sicurezza

1. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è tenuto al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI redatto dal Comune e allegato sotto la lettera "B" alla presente convenzione per farne parte integrante.
2. Il Concessionario è considerato titolare degli impianti ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 ed è il soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di

sicurezza.

Principali obbligazioni in materia di sicurezza:

- individuazione di un proprio responsabile della sicurezza degli impianti, qualificato ai sensi della vigente normativa;
 - predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
 - predisposizione e tenuta di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi;
 - verifiche periodiche secondo la vigente normativa degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori e altri presidi antincendio;
 - conseguimento e intestazione del certificato di prevenzione incendi.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e altra normativa vigente in materia di sicurezza di impianti sportivi.
 4. Tutti gli oneri per il mantenimento della sicurezza sono a carico del Concessionario e risultano integralmente compensati dalla specifica voce contenuta nel DUVRI non soggetta a ribasso.

Art. 14 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E' fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____.
6. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187.

Art. 15 - Canone annuo

1. Il Concessionario corrisponde al Comune un canone annuo di €,00 (...../00), oltre ad IVA. Il canone è soggetto ad aggiornamento in misura pari alla

variazione dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'ISTAT, nell'anno precedente.

2. Il canone deve essere pagato dal Concessionario entro 60 giorni dall'emissione della relativa fattura. La fatturazione sarà predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 16 – Responsabilità e garanzia assicurativa

1. Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni a terzi, incluso tra questi il Comune, a persone e cose, cagionati nell'espletamento delle attività e degli interventi di sua competenza e a suo carico in forza della presente convenzione. Con riferimento a tali danni è esclusa la responsabilità del Comune. A tal fine, a copertura delle suddette responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o cose, il Concessionario si impegna a presentare, a copertura dei rischi conseguenti, apposita garanzia mediante polizza assicurativa R.C. verso terzi, incluso tra questi il Comune, con un massimale minimo di € 1.000.000,00, da rinnovarsi annualmente per l'intera durata della convenzione.
2. Il Concessionario dovrà dotarsi anche di ulteriori garanzie assicurative specifiche, adeguate alle attività in concreto svolte ed alla natura del rischio relativo.
3. Il Comune assume a proprio carico la costituzione delle garanzie assicurative connesse alla proprietà dell'impianto.

Art. 17 – Vigilanza e controllo

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà, tramite i propri tecnici, funzionari, gli organi di controllo degli impianti sportivi o personale appositamente incaricato, di verifica e controllo sull'uso dell'impianto e degli immobili concessi e sulle attività indicate nella presente convenzione, in relazione agli obblighi posti a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario si obbliga ad assicurare sempre l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive o di controllo di cui al precedente comma.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nelle attività oggetto della presente convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario e sugli assegnatari degli spazi.
4. Il Concessionario è tenuto inoltre ad agevolare e a supportare gli interventi degli operatori della forza pubblica, dei servizi sanitari, dei vigili del fuoco nelle manifestazioni con ingresso di pubblico.

Art. 18 - Garanzia definitiva

1. Il Concessionario deve costituire una garanzia definitiva, nella misura di € 6.400,00, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta del Concessionario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune.
2. La garanzia di cui al comma 1 a scelta del Concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
4. In caso di escussione totale o parziale, la garanzia definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente, pena, in difetto, la risoluzione della presente convenzione.
5. La garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza della presente convenzione, subordinatamente all'esito positivo della verifica di conformità finale di cui all'art. 24.
6. Si richiamano le disposizioni del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Penalità

1. Nel caso in cui il Concessionario non osservi gli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune applicherà penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività e al danno arrecato.
2. L'applicazione di eventuali penali per inadempienza avverrà, previa regolare contestazione al Concessionario con raccomandata a.r.. Il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, il Comune potrà avvalersi della cauzione.
4. E' fatto salvo l'obbligo del Concessionario di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.
5. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 20, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 20 - Risoluzione della convenzione

1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, con incameramento integrale della garanzia definitiva e fatti salvi gli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:
 - a) violazione del divieto di sub concessione della gestione degli impianti di cui all'art. 2 comma 2;
 - b) intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture dell'impianto, senza specifica e documentata autorizzazione del Comune;
 - c) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti, da parte del personale del Concessionario;
 - d) violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui all'art. 26;
 - e) tre violazioni degli obblighi risultanti dalla presente convenzione con conseguente applicazione di penalità;
 - f) casi configuranti comunque colpa grave a carico del Concessionario;
 - g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 18;
 - h) ulteriori ipotesi di legge.
2. La risoluzione deve essere comunicata con lettera a.r. contenente le motivazioni e la decorrenza degli effetti della stessa.
3. La convenzione è comunque revocabile, anche prima della sua naturale scadenza, qualora si manifestino motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.

Art. 21 - Report e statistica

1. Entro il 31 agosto di ciascun anno e al termine della concessione, il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune un report relativo alla conduzione dell'impianto nell'anno sportivo precedente contenente, oltre alle valutazioni di carattere generale, in particolare i seguenti dati:
 - numero di concessioni d'uso rilasciate a terzi e numero di ore di utilizzo (su base annuale);
 - elenco attività svolte (ordinarie e straordinarie);
 - stato degli impianti nonché degli arredi e delle attrezzature comunali, precisando gli interventi effettuati per il rispetto delle norme di sicurezza (es. manutenzione estintori, defibrillatori, ecc.);
 - interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile;
 - eventuali carenze riscontrate dall'utenza e segnalate al gestore nonché disservizi eventualmente manifestatisi nel corso dell'anno;
 - numero eventuali sopralluoghi AUSL svolti presso l'impianto e relativi verbali, relazione sulla situazione igienico - sanitaria del medesimo;
 - bilancio gestionale con indicazione delle spese e delle entrate, rispettivamente sostenute e conseguite nella gestione.
2. Per proprie esigenze, il Comune può chiedere in qualsiasi momento report parziali e/o specifici per settori di attività o gestionali. In tal caso, il Concessionario si obbliga a consegnare la documentazione richiesta ai competenti uffici comunali entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario, durante la gestione, di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia della documentazione relativa alle spese nonché alle entrate da questi rispettivamente sostenute o conseguite.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese

1. Si dà atto fra le parti che le spese derivanti dal presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione, sono poste a carico del Concessionario.

Art. 23 - Durata

1. La durata della concessione regolata dalla presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 31.8.2022.
2. Alla data del 31.8.2022, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora.
3. Il contratto potrà cessare anche prima del termine finale di scadenza previsto dal presente articolo, previo accordo in tal senso delle parti e secondo modalità concordate dalle parti stesse, tali da garantire la continuità del servizio.
4. È facoltà del Comune rinnovare la concessione per altri 5 anni.

Art. 24 - Verifica di conformità finale

1. La verifica di conformità finale è avviata dal Comune entro dieci (10) giorni ed è conclusa non oltre quarantacinque (45) giorni, dall'ultimazione della prestazione.
2. La verifica di conformità finale è effettuata mediante verbale sottoscritto da tutte le parti e consiste:
 - nell'accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio rispetto al presente contratto;
 - nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto;
 - nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla base del presente contratto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. Al riguardo, le Parti stesse precisano che:
 - l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
 - hanno preso atto del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti;
 - per il concedente titolare del trattamento è il Comune, e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Cultura Istruzione, mentre per il Concessionario titolare del trattamento è e responsabile del trattamento è il legale rappresentante della stessa.

Art. 26 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dal Codice di comportamento adottato dal Comune, si estende, per quanto compatibile, al Concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 27 - Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A) - Planimetria;
 - Allegato B) - DUVRI.

Art. 28 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.